



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

Viale I° Maggio - Tel. 0968/79111 - 88025 San Pietro a Maida (CZ)

Ordinanza n. 60 del 11/11/2019

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito in località Guarna – Strada Cicca-Vasi.

IL SINDACO

Premesso che in data 10/11/2019 la Prefettura di Catanzaro inviava al COM n. 13 di questo Comune la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 19107 prot. n. PRE/0057816 del 10/11/2019- riguardanti le condizioni meteorologiche avverse dal pomeriggio di lunedì 11 novembre 2019 e per le successive 24-36 ore, comprendente il territorio del comune di San Pietro a Maida;

Considerato che lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche in stato di peggioramento potrebbero comportare seri pericoli per l'incolumità delle persone oltre che determinare disagi alla circolazione stradale, al transito pedonale con correlati rischi per l'intera popolazione;

Tenuto conto che:

- la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 54, commi 4°, 4° bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito nella L. n. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- l'art. 1 del DM Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica delle persone;

Considerato che:

- a seguito degli eventi meteorologici previsti, si potrebbe verificare il distacco e lo scivolamento di detriti di roccia in località Guarna, lungo la strada Cicca-Vasi, in particolare all'altezza dell'attraversamento del Torrente Ugolio;
- la sospensione della circolazione della strada suindicata è indispensabile onde scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il D. Lgs. 30.4.1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada) sue modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Dalla ore 18:00 della data odierna e fino alla conclusione dell'allerta meteo, ore 24,00 di martedì 12 Novembre 2019, salvo aggiornamenti e continuazione, l'istituzione del divieto di transito della strada Cicca-Vasi in località "Guarna";

STABILISCE CHE

Le misure stabilite dalla presente ordinanza abbiano efficacia sino alle date di cui al precedente punto o all'adozione di ulteriori provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

In caso di violazione dei divieti indicati nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR Calabria di Catanzaro e/o al Presidente della Repubblica;

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza:


- sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet comunale;
- sia comunicata al Responsabile della Polizia Locale, al locale comando dei Carabinieri, al Responsabile della Protezione Civile e al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale;

In caso di violazione dei divieti indicati nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per quanto di competenza dell'osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR Calabria di Catanzaro e/o al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 11/11/2019



IL SINDACO

Avv. Domenico Giampà

Domenico Giampà